

COPIA



COMUNE DI GROPELLO CAIROLI

Provincia di Pavia

Via Libertà n. 47 - 27027 Groppello Cairoli (PV) - Tel. 0382815233 / 0382815165 / 0382814272 Fax 0382815031
Codice Fiscale e Partita IVA N.00464180181

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

Numero: 45

Data: 30/12/2019

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS 19.08.2016 N. 175, CORRETTIVO 16.06.2017 N. 100

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione Pubblica Ordinaria di 1° convocazione:

Su numero 13 componenti risultano:

NOME E COGNOME	CARICA	Presenti	Assenti
MARIA ANGELA SACCHI	PRESIDENTE	X	
CHIARA ROCCA	SINDACO	X	
MICHELE POMA	VICE SINDACO	X	
BATTISTINO COTTA RAMUSINO	CONSIGLIERE	X	
ORESTE MARIN	CONSIGLIERE	X	
MARIA TERESA CRISTIN	CONSIGLIERE	X	
DANIELE GIRANI	CONSIGLIERE		X
MARCO MOSCONI	CONSIGLIERE	X	
LAURA PICCININI	CONSIGLIERE	X	
GIUSEPPE CHIARI	CONSIGLIERE		X
VINCENZO VINCI	CONSIGLIERE	X	
ELEONORA GIORGI	CONSIGLIERE		X
FAUSTINO GIANI	CONSIGLIERE	X	
TOTALE		10	3

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale FAUSTA NIGRO. La Sig.ra MARIA ANGELA SACCHI, nella qualità di Presidente, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto. Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Sig.ra Tatiana Mareva De Nisco, ai sensi dell'art. 25, comma 2, dello statuto Comunale vigente.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "*Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica*" (GU n.210 del 8-9-2016) come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione C.C. n° 8 del 23.04.2015, al fine di ottemperare alle prescrizioni normative;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con delibera consiliare n. 41 del 29.09.2017, confermando la dismissione della partecipazione societaria in quanto non soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 T.U.S.P. non ravvisandosi l'esigenza di un ulteriore mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione n° 51 del 16.11.2018 "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, correttivo 16.06.2017 n. 100*", con la quale si è confermato di dismettere la partecipazione detenuta in ASM vigeveno e lomellina S.p.A., ritenuta non più indispensabile per il conseguimento da parte del Comune di Gropello Cairoli degli interessi di carattere generale rappresentati dallo svolgimento dei servizi di pubblica utilità, per il cui affidamento si farà ricorso a soggetti terzi ed a mezzo di apposite gare d'appalto;

PRESO ATTO CHE:

- il Comune ha intrapreso le procedure amministrative per l'attuazione di quanto deliberato, comunicando più volte ad A.S.M.. vigeveno e lomellina s.p.a. la volontà di recedere dalla partecipazione ed offrendo alla medesima di acquisirne la partecipazione;

- attualmente non è pervenuto alcun riscontro dalla società partecipata;

- a seguito di richiesta prot. com. n° 10084 del 5 novembre 2018 nessuno dei Comuni che detengono

partecipazioni in A.S.M. ha espresso manifestazione d'interesse ad acquisire le quote detenute dal Comune di Gropello Cairoli;

- con nota prot. 9673 del 6 novembre 2019 è stato richiesto ad A.S.M. vigevano e lomellina s.p.a. di voler esprimere una valutazione in merito alle modalità e condizioni di cessione, alla luce del quadro normativo vigente e delle disposizioni statutarie;

PRESO ATTO altresì di quanto disposto dall'art. 20 del TUSP, che fa obbligo alle Amministrazioni Pubbliche di effettuare annualmente ed entro il 31 dicembre di ogni anno, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. I piani di razionalizzazione sono corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

RITENUTO di confermare la volontà di dismettere la partecipazione in A.S.M. vigevano e lomellina s.p.a. come espresso nella Relazione Tecnica allegato A) alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, unitamente all'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate all. to A1);

CONSIDERATA la necessità di adempiere entro la scadenza prevista dalla normativa in oggetto;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000, espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Il Presidente chiede all'ASSESSORE MARIN di illustrare il punto all'odg.

L'ASSESSORE Marin evidenzia trattarsi di un obbligo di legge; la % di partecipazione del Comune in Asm Vigevano è dello 0.032; si intende cedere le 1478 azioni.

Il Consigliere Giani chiede di attivarsi per la vendita.

Non ci sono altre osservazioni.

Esaurito il dibattito, il Presidente mette ai voti la proposta illustrata .

VOTAZIONE:

VOTI 8 FAVOREVOLI

ESSENDO 10 I PRESENTI DI CUI 8 VOTANTI E 2 ASTENUTI (CONSIGLIERI SIGG. GIANI FAUSTINO e VINCI VINCENZO).

DELIBERA

1. Di ottemperare con la presente gli obblighi di cui all'art. 20 comma 1 del TUSP, approvando l'allegata relazione (all.ti A e A1).
2. Di incaricare i competenti Uffici comunali affinché pongano in essere gli atti necessari a concludere le procedure amministrative per l'attuazione della dismissione della partecipazione societaria, demandando alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
3. Di disporre affinché copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia nonché alla società partecipata dal Comune con le

modalità indicate dall'art. 20 c. 3 del TUSP.

Successivamente, il Presidente mette in votazione l'immediata eseguibilità

VOTAZIONE:

VOTI 8 FAVOREVOLI

ESSENDO 10 I PRESENTI DI CUI 8 VOTANTI E 2 ASTENUTI (CONSIGLIERI SIGG. GIANI FAUSTINO E VINCI VINCENZO).

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS 19.08.2016 N. 175, CORRETTIVO 16.06.2017 N. 100

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 147bis, comma 1, del D.L. 10.10.2012 n. 174.

Il Responsabile del Servizio
F.to GAVANA EMANUELA

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 147bis, comma 1, del D.L. 10.10.2012 n. 174

Il Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario
F.to EMANUELA GAVANA



COMUNE DI GROPELLO CAIROLI
Provincia di Pavia

Relazione allegata

Analisi periodica dell'assetto complessivo delle partecipazioni dirette detenute dal Comune di Gropello Cairoli.

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 che ha modificato il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", gli Enti Locali sono stati chiamati ad effettuare, ai sensi dell'art. 24 del suddetto decreto legislativo, entro il 30 settembre 2017, la Revisione straordinaria delle partecipazioni sia dirette che indirette detenute alla data di entrata in vigore del decreto stesso, individuando quelle che fossero da alienare o oggetto di misure di razionalizzazione. Questo Ente ha provveduto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29.09.2017. Successivamente, la necessaria produzione documentale in formato elettronico è stata inoltrata alla Corte dei Conti, secondo quanto prescritto dall'art. 20, comma 3, del T.U.S.P. In caso di violazione della procedura di cui all'articolo 20 del D.lgs. n. 175/2016, la mancata adozione del piano di razionalizzazione periodica, l'omessa comunicazione ovvero la non predisposizione della relazione sull'attuazione delle misure comportano, a danno dell'Ente Locale, l'erogazione di sanzioni pecuniarie dall'ammontare minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.

Dopo aver provveduto ad effettuare, come sopra ricordato, la revisione straordinaria delle partecipazioni, il Comune di Gropello Cairoli pertanto provvede alla stesura del documento annuale richiesto, come di seguito riassunto.

Il Comune di Gropello Cairoli conferma anche in questa sede la dismissione dell'unica partecipazione societaria detenuta in A.S.M. VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A.

La partecipazione in oggetto conta in n. 1478 azioni del valore nominale di € 5,00 cadauna pari ad € 7.390,00 che concorrono alla definizione della quota dello 0,032% del capitale sociale. In quanto non soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 T.U.S.P., non ravvisandosi l'esigenza di un ulteriore mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, come già espresso con l'adozione della deliberazione C.C. n. 61 del 21 dicembre 2016, nonché con la successiva n. 41 del 29.09.2017 "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute".

A seguito dell'adozione degli atti deliberativi di cui sopra, gli Uffici comunali si sono pertanto attivati ad intraprendere le procedure amministrative per l'attuazione di quanto deliberato.

In particolare:

- l'art. 8 – *Trasferimento delle azioni* dello Statuto societario (approvato con atto notarile Rep. 137878 Raccolta 52477, adottato dall'Assemblea Straordinaria del 29.04.2016), prevede che le azioni possono essere trasferite solo a favore di enti pubblici o di società a capitale interamente pubblico e sempre che si tratti di società caratterizzate dall'affidamento "in house" e comunque in connessione con l'affidamento di servizi pubblici locali alla Società (non si parla esercizio di prelazione da parte dei soci);
- l'art. 10 del T.U.S.P. (D. lgs n. 175/2016 e succ. mod. ed integr.) – *Alienazione di partecipazioni sociali*, al comma 2 prevede: "L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito deliberazione motivata dell'organo competente...(consiglio comunale) che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto".

Con raccomandata R.R. prot. com. 7105 del 02.08.2017, più volte sollecitata (in data 15.11.2017 con prot. 10677 e in data 06.08.2018 con prot. 7441), il Comune di Gropello Cairoli, comunicando ad A.S.M. VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A. la volontà di recedere dalla partecipazione, offriva alla medesima di acquisirne la partecipazione chiedendo di poterne conoscere le condizioni di acquisto.

A seguito di continui mancati riscontri da parte di A.S.M. VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A. con nota prot. 10084 del 5 novembre 2018 è stata richiesta agli altri Comuni di voler esprimere eventuale manifestazione d'interesse ad acquisire la partecipazione detenuta dal Comune di Gropello Cairoli.

Si specifica che a fronte di tale richiesta nessuno dei Comuni che detengono partecipazioni in A.S.M. ha espresso manifestazione d'interesse ad acquisire le quote.

Da ultimo, con nota prot. 9673 del 6 novembre 2019 è stato richiesto ad A.S.M. vigevano e lomellina s.p.a. di voler esprimere una valutazione in merito alle modalità e condizioni di cessione, alla luce del quadro normativo vigente e delle disposizioni statutarie.

Ad oggi non è pervenuto dalla società riscontro in merito, per cui non è possibile esprimersi sulle tempistiche di dismissione della partecipazione.

Segue alla presente relazione l'Allegato A1) - Schede di analisi dell'assetto complessivo delle società di cui il Comune detiene partecipazioni dirette e indirette ai sensi dell'art. 20 D.lgs. n. 175/2016.

ALLEGATO A1

**COMUNE DI GROPELLO CAIROLI
PROVINCIA DI PAVIA**

**ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA'
DI CUI IL COMUNE DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE E
INDIRETTE AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. N. 175/2016**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta (non presente)
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE (non presente)**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE (non presente)**
 - 05.01. Contenimento costi
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: Gropello Cairoli

Codice fiscale dell'Ente: 00464180181

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016 SI

Dati del referente / responsabile per la compilazione del piano

SEGRETARIO COMUNALE

Nome:

Fausta

Cognome:

Nigro

Recapiti:

Indirizzo:

Via Libertà 47

Telefono:

0382815165

Fax:

0381815031

Posta elettronica:

info@comune.gropellocairoli.pv.it

02. RICONGIUNIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricongiunzione delle società a partecipazione diretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Stato E	Anno di inizio della procedura F	% Quota di partecipazione G	Attività svolta H	Partecipazione di controllo I	Società in house J	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) K	Holding pura L
Dir_1	01471630184	ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA	2001	Attiva		0,032	SERVIZI DI INTERESSE GENERALE: CICLO IDRICO, SETTORE ENERGETICO, SETTORE AMBIENTALE, IGIENE URBA, TRASPORTI, ATTIVITÀ CIMITERIALI ED ANNESSI.	NO	NO	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.



Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

SERVIZI DI INTERESSE GENERALE:
CICLO IDRICO, SETTORE
ENERGETICO, SETTORE
AMBIENTALE, IGIENE URBANA,
TRASPORTI, ATTIVITÀ CIMITERIALI
ED ANNESSI.

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svoige servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Dismissione della partecipazione in quanto non soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, c. 1 e 2 del TUSP non ravvisandosi l'esigenza del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Numero medio dipendenti (e)	155,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	4.231.136,00
compensi amministratori (amministratore)	31.233,00
Compensi componenti organo di controllo	12.480,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	1.139.740,00
2017	1.539.222,00
2016	1.457.801,00
2015	541.319,00
2014	586.627,00

Importi in euro

FATTURATO	
2018	14.239.576,00
2017	15.252.390,00
2016	15.627.897,00
FATTURATO MEDIO	15.039.954,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Dismissione della partecipazione in quanto non soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, comma 1 e 2 del TUSP, non ravvisandosi l'esigenza di mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente

Azioni da intraprendere:

DISMISSIONE TOTALE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA (COME DA RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA)

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PRESIDENTEMARIA ANGELA SACCHI

Il Segretario Comunale
F.to FAUSTA NIGRO

Copia conforme all'originale

Il Segretario Comunale
F.to FAUSTA NIGRO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- Comunicata ai Capigruppo consiliari in data
- E' divenuta esecutiva il per decorrenza termini di cui al T.U. n.267 del 18/08/2000:
- Art. 134 Comma 3 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione.
- Art. 134 Comma 4 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Il Segretario Comunale
F.to FAUSTA NIGRO